



CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE
Ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 01.09.1995

TRA

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione Civico Di Cristina e Benfratelli di PALERMO, partita IVA e C.F. 05841770828 di seguito denominata Azienda e rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Carmelo Pullara,

E

La Casa di Cura Cosentino Hospital s.r.l., sita in Palermo in Viale Regione Siciliana, 1571, P.IVA 05954410824, rappresentata dal Presidente Giovanni Piccinelli, nato a San Benedetto Val Di Sambro (BO) il 20 aprile 1940, di seguito denominata "Casa di Cura"

Le parti convengono quanto segue:

Art. 1
Premessa

Il servizio trasfusionale necessario ai reparti e/o ambulatori gestiti dalla Casa di Cura e' affidato, per tutte le prestazioni di medicina trasfusionale all'UOC di Medicina Trasfusionale ed Immunoematologia dell'Azienda, di seguito denominato UOMT, competente per territorio.

L'azienda assume la responsabilita' del funzionamento del servizio trasfusionale di cui al comma che precede, sia sul piano tecnico che organizzativo.

Art. 2
Distribuzione

L'UOMT dell'Azienda si impegna a fornire agli assistiti della Casa di Cura dotata solo di frigoemoteca, i seguenti prodotti con le caratteristiche previste dalle norme vigenti in materia:

- a) unita' di sangue intero e/o emocomponenti di pronto impiego, omologhe ed autologhe;
- b) unita' di emocomponenti da aferesi;
- c) scorte di emazie O Rh - da destinare alle urgenze della Casa di Cura, secondo le disponibilita' dell'UOMT, assicurando, stabilmente, almeno una unita' di O Rh neg.;
- d) emocomponenti per uso topico (gel piastrinico, colla di fibrina).

La Casa di Cura provvedera' a conservare e custodire in una frigoemoteca conforme alle disposizioni di legge:

- 1. le unita' di emocomponenti omologhe assegnate ai pazienti;
- 2. detta frigoemoteca e' posta sotto il controllo del Direttore Sanitario della Casa di Cura, o di un medico suo delegato che ne assumerà la responsabilita', sia per la corretta conservazione del sangue ed emocomponenti, che per quanto attiene l'utilizzo di questi o la loro tempestiva restituzione;
- 3. il responsabile della frigoemoteca curerà anche la corretta tenuta del registro di "carico e scarico" nonché le termoregistrazioni attestanti l'idoneo funzionamento delle apparecchiature ai fini della conservazione degli emocomponenti. Provvederà inoltre ogni anno, entro il 15 gennaio, a trasmettere al

Direttore dell' UOMT un dettagliata relazione sul volume di emocomponenti utilizzati dalla struttura sia in assegnazione ordinaria, che in urgenza, e sulle dimensioni delle attività cliniche autotrasfusionali.

Art. 3.

Esami di laboratorio

L'UOMT s'impegna ad eseguire, inoltre, se richiesto, sui campioni di sangue prelevati dal personale sanitario della Casa di Cura, ai propri assistiti:

- a) determinazione del gruppo sanguigno, sistema Rh ed altri sistemi gruppo ematici necessari;
- b) ricerca e identificazione di anticorpi irregolari;
- c) esami di immunoematologia;
- d) esami di patologia clinica di competenza.

Art. 4.

Prestazioni di Medicina Trasfusionale

L'UOMT si impegna, infine, con l'utilizzo del proprio personale medico ed infermieristico di ruolo o a contratto e con modalità da concordare con la Direzione sanitaria della Casa di Cura a fornire agli assistiti della suddetta istituzione:

- a) consulenza di medicina trasfusionale;
- b) servizio di emafèresi terapeutica;
- c) procedure di autotrasfusione;
- d) procedure di fotoafèresi.

Art. 5.

Richiesta di sangue

1. Le richieste di sangue, emocomponenti ed emoderivati o di esami di laboratorio devono essere redatte dal medico richiedente su apposito modulo concordato, compilato in ogni sua parte e devono essere conformi a quanto richiesto dalle norme specifiche in vigore.
2. Salvo i casi di effettiva, attuale urgenza le richieste dovranno pervenire all'UOMT entro le ore 12,00 di ciascun giorno feriale e comunque non più tardi delle ore 14,00.
3. Per le richieste di emocomponenti particolari, ottenute da prelievi in afèresi, per le richieste di plasma exchange, citofèresi e di consulenza trasfusionale deve essere dato un preavviso di almeno 24 ore, salvo comprovata urgenza.
4. L'UOMT si impegna ad evadere le richieste pervenute nei termini suddetti entro le ore 09,00 del giorno successivo.

Art. 6.

Richieste trasfusionali urgentissime

1. In caso di particolare necessità, ove il medico della Casa di Cura non possa inviare il campione di sangue del ricevente per l'esecuzione delle prove di compatibilità, la richiesta dovrà contenere, oltre alle generalità del ricevente, una dichiarazione dalla quale risultino le motivazioni del mancato invio del campione richiesto.
2. La richiesta dovrà specificare chiaramente il gruppo sanguigno AB0 ed il fattore Rh del ricevente se noti; nel caso in cui non lo siano, la richiesta dovrà essere accompagnata da campione adeguato di sangue. Come previsto dalla norma di gruppo AB0 / Rh verrà ricontrollato sulle provette di accompagnamento alla richiesta stessa.
3. Le richieste urgenti di unità di sangue ed emocomponenti saranno evase nel più breve tempo possibile dal momento di arrivo presso l' UOMT delle richieste e delle provette, per l'esecuzione della prova di compatibilità con procedura di urgenza. Come previsto dalla norma, il gruppo AB0/Rh verrà ricontrollato la 2° volta sulle provette inviate al momento del ritiro delle unità.
4. Per facilitare la risposta alle richieste urgenti ed urgentissime di sangue ed emocomponenti, il medico richiedente della Casa di Cura darà un preavviso telefonico all' UOMT definendo la disponibilità di tempo ed il grado di urgenza della stessa.

Art. 7.

Modalità di assegnazione e restituzione

1. Salvo i casi di urgenza, di cui al precedente articolo, per cui l'UOMT metterà a disposizione della Casa di Cura il proprio servizio continuativo 24 ore su 24 presso la propria sede, le richieste di cui all'art. 5, dovranno pervenire all' UOMT mediante un collegamento giornaliero entro le ore 12,00 di ciascun giorno feriale.



2. L'UOMT si impegna ad evadere le richieste pervenute nei termini suddetti entro 24 ore dall'arrivo della richiesta, salvo carenza o mancanza del prodotto richiesto, per cause non dipendenti dall' UOMT.

3. Il medico responsabile della frigoemoteca, in caso di mancato utilizzo dell'unita' trasfusionale richiesta, provvederà alla sua tempestiva restituzione, accompagnandola con un modulo che attesti il motivo del mancato utilizzo e lo stato di conservazione e trasporto.

Art. 8. Consenso informato

A cura dei medici della Casa di Cura dotata di frigoemoteca, e comunque sotto la responsabilità del Direttore Sanitario, verrà richiesto ed ottenuto il prescritto specifico consenso del paziente alla terapia trasfusionale e ad ogni trattamento ad essa connesso.

Art. 9. Reazioni trasfusionali

1) La Casa di Cura si impegna a trasmettere, tramite i propri sanitari responsabili, tempestivamente, e comunque entro 24 ore dall'evento, denuncia di eventuali reazioni trasfusionali che dovessero insorgere nel ricevente.

2) Il medico responsabile della trasfusione farà pervenire tempestivamente, e comunque entro 24 ore dall'evento, previo accordi telefonici con l'UOMT, una relazione scritta sulla reazione trasfusionale, unitamente al residuo dell'unita' che ha causato la reazione ed ai campioni di sangue del ricevente, secondo le procedure stabilite dal SIMIT.

Art. 10. Registrazioni

Presso i locali della Casa di Cura è istituita una frigoemoteca, con un registro di carico e scarico sotto la responsabilità del Direttore Sanitario o di persona da questi all'uopo delegata.

Il registro di "carico e scarico" deve contenere tutti i movimenti delle unità di sangue ed emocomponenti della frigoemoteca:

- 1) data ed ora di carico in frigoemoteca;
- 2) numero di bolla di accompagnamento della struttura trasfusionale o altro documento (copia della richiesta);
- 3) numero di unita' trasfusionali;
- 4) tipo di emocomponente (emazie, sangue intero, plasma scongelato, plasma fresco congelato, concentrati di piastrine, concentrati leucocitari, altro);
- 5) data di scadenza dell'unita' trasfusionale;
- 6) nominativo del paziente a cui sono state assegnate le unita' trasfusionali;
- 7) data ed ora di uscita delle unita' assegnate;
- 8) firma di chi ritira le unita' assegnate;
- 9) numero e identificazione delle unita' di emazie di gruppo 0 Rh negativo da utilizzare per le urgenze;
- 10) data ed ora di rientro in emoteca delle unita' rese;
- 11) data, ora e numero di bolla di accompagnamento od altro documento per resa alla struttura trasfusionale delle unita' assegnate e non utilizzate.

Il medico responsabile della trasfusione dovrà riportare in cartella clinica il numero identificativo delle sacche e degli emocomponenti trasfusi identificandole correttamente.

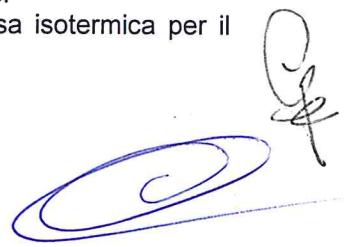
Art. 11. Trasporto

Il trasporto di sangue, degli emocomponenti e dei campioni di sangue dei pazienti, sarà a carico della Casa di cura che ne curerà le modalità conformandole a quanto disposto dalle norme specifiche.

Il trasporto sarà effettuato, di norma, da personale della Casa di Cura, munito di borsa isoterma per il trasporto esterno di sangue ed emocomponenti.

Art. 12 Trasfusioni con sangue autologo

La Casa di Cura privilegia ove possibile il ricorso al sangue autologo.



Art. 13.
Rapporti economici

L'Azienda fatturerà mensilmente alla Casa di Cura alle tariffe di cui agli allegati A, B e C:
allegato A (tariffe di cui al D.A. del 14.11.2004)
allegato B (tariffe di cui al D.A. del 22.03.11 e del D.A. 924 del 14.05.2013),
allegato C (tariffe per prestazioni non inserite nel tariffario regionale)

a) Le unità di sangue e di emocomponenti fornite dall'U.O.M.T., valorizzate alle tariffe regionali di cui all'allegato A) o extraregionali, tempo per tempo vigenti, da applicarsi a seconda della Regione di provenienza delle unità di sangue consegnate. Ove le unità di sangue fornite alla Casa di Cura siano di provenienza extraregionale, il costo di ciascuna unità di sangue sarà maggiorato di quota parte delle spese sostenute dall'Azienda per il trasporto dalla regione fornitrice, indicativamente stimate e comunque non superiori a € 5,00 (cinque/00)/unità di sangue. Le unità di emocomponenti restituite non riutilizzabili verranno fatturate, contabilizzando tutte le voci indicate, maggiorate del 20%;

b) le unità di sangue e di emocomponenti restituite riutilizzabili verranno fatturate contabilizzando tutte le voci indicate tranne quella relativa al prezzo della unità, fissato con decreto ministeriale, le determinazioni gruppoematiche, gli esami immunoematologici, le prove di compatibilità, e di patologia clinica di competenza secondo il tariffario regionale (allegato A), o in assenza di questo, di quello nazionale, maggiorato del 20%;

c) consulenze di medicina trasfusionale, per plasma-exchange, procedure di aferesi terapeutica, ecc. alle tariffe indicate dalla regione tempo per tempo vigenti o, in assenza di queste, alle tariffe di cui all'allegato C),

e) contributo alle spese di funzionamento generale della struttura trasfusionale produttiva della prestazione e della consulenza tecnico-scientifica fornita, pari al 20% del fatturato complessivo, che l'Azienda dichiara di ripartire all'equipe in base al regolamento vigente per l'espletamento dell'attività libero professionale;

f) un supplemento di € 25,00 per ciascuna unità di sangue o emocomponente ritirato con procedura d'urgenza.

La Casa di Cura provvederà al pagamento delle fatture emesse dall'Azienda entro sessanta giorni dalla data di emissione.

Per eventuali ritardi varranno gli interessi di mora stabiliti nella misura del tasso legale.

Articolo 14
Collaborazioni scientifiche

Le Parti convengono di avviare collaborazioni scientifiche secondo specifici progetti da concordarsi di volta in volta tra le Parti ed in cui saranno definiti termini e condizioni per l'attuazione degli stessi.

Le Parti, altresì, si impegnano ad avviare specifiche attività di promozione e supporto di iniziative dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica sui valori solidaristici ed umanitari della donazione del sangue, secondo termini e condizioni che saranno regolamentate nel dettaglio di volta in volta, per mezzo di successivi accordi tra le Parti.

Art. 15
Durata convenzione

La presente convenzione ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo.

Art. 16
Registrazione in caso d'uso

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131 del 26/04/1986.
Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.
Le spese di bollo sono a carico della Casa di Cura.



Art. 17

Foro

Per tutte le controversie che dovessero insorgere dalla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Art. 18

Disposizioni di carattere generale

a) Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 01/09/95 (vigente fino all'entrata in vigore dei Decreti attuativi della Legge n. 219 del 21/10/2005), l'approvvigionamento di sangue ed emocomponenti è effettuata dalla struttura trasfusionale di riferimento. E' interdetta qualsiasi altra possibilità di approvvigionamento di sangue ed emocomponenti da strutture diverse da quella trasfusionale di riferimento, a meno di grave carenza di sangue della stessa, per cui la Casa di Cura potrà, dietro autorizzazione dell' UOMT, quale centro di riferimento, rivolgersi ad altri SIMIT.

b) Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'ARNAS

Il Commissario Straordinario

Dott. Carmelo Pullara

Data, 28/11/2013

Per la Casa di Cura

Il Presidente

Dott. Giovanni Piccinelli

Data 08/12/2013 *

* Letto 08/12/2013
Giovanni Piccinelli

2013

Allegato A

Tariffe ai sensi del D.A. 16 novembre 2004, pubblicato sulla GURS n° 51 parte I° del 26/ novembre 2004: "Prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti".

Descrizione	Tariffa unitaria
- Concentrato eritrocitario	129,76
- Concentrato eritrocitario da prelievo multicomponent	186,76
- Concentrato eritrocitario filtrato	179,76
- Concentrato eritrocitario da multicomponenti filtrato	236,76
- Maggiorazione per unità ritirata con procedura URGENTE	25,82
- Plasma fresco congelato	20,00
- Plasma da aferesi	137,76
- Plasma da prelievo multicomponente	52,00
- Concentrato piastrinico da singola unità	23,00
- Concentrato piastrinico da pool di buffy –coat	115,00
- Concentrato piastrinico da aferesi	414,76
- Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente	264,76
- Concentrato granulocitario da aferesi	444,76
- Concentrato da cellule staminali da aferesi	640,00
- Crioprecipitato	37,00
- Procedura di autotrasfusione mediante predeposito	70,00
- COLLA DI FIBRINA (PLASMA DA AFERESI)	174,76
- COLLA DI FIBRINA (PLASMA DA Scomposizione)	57,00
- Colla di fibrina (plasma da aferesi multicomponent)	89,00
- Gel piastrinico da provetta (fino a 30 ml)	160,00
- Gel piastrinico da sacca di sangue intero (30-100 ml)	360,00
- GEL PIASTRINICO DA PLASMA PIATRINOAFERESI (>100 ML)	600,00
- Inattivazione virale del plasma	82,37
- Cessione conc.eritr. di gruppo O Rh neg. per scorta ed emergenza	15,00
- Rimozione del buffy – coat per unità	5,00
- Deleucocitazione mediante filtrazione in linea	40,00
- Deleucocitazione mediante filtrazione fuori linea	50,00
- Procedura completa congelamento/scongelamento cellule	280,00
- Lavaggio cellule manuale	41,00
- Lavaggio cellule con separatore	80,00
- Consulenza preliminare per ogni procedura di autotrasfusione	20,66
- Irradiazione	38,00

Allegato B

Tariffe per prestazioni ai sensi del D.A. 14 maggio 2013, pubblicato sulla GURS n° 25 del 31 maggio 2013

90.46.3	AGGLUTININE A FREDDO	7.44
90.47.2	ANTICORPI ANTI A/B	4.18
90.48.4	ANTICORPI ANTI ERITROCITARI (Caratterizzazione del range termico)	1.76
90.48.5	ANTICORPI ANTI ERITROCITARI (Con mezzo potenziante)	8.37
90.49.1	ANTICORPI ANTI ERITROCITARI (Titolazione)	18.90
90.49.2	ANTICORPI ANTI ERITROCITARI IDENTIFICAZIONE	24.27
90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]	8.37
90.54.5	Anticorpi emolitici anti eritrocitari	6.97
90.58.2	AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI (Test di Coombs diretto)	6.87
90.62.1	EMAZIE (Conteggio), EMOGLOBINA	0.88
90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.	3.17
90.63.2	ERITROCITI: ANTIGENI NON ABO E NON RH (Per ciascuno antigene)	6.71
90.64.4	FENOTIPO Rh	10.59
90.65.3	GRUPPO SANGUIGNO ABO e Rh (D)	7.75
90.65.4	GRUPPO SANGUIGNO ABO/Rh II controllo	5.16
90.73.2	Prove crociate di compatibilità Trasfusionale	8.47
91.49.1	PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE	7,00
91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	2.58
99.06.1	INFUSIONE FATTORI DELLA COAGULAZIONE	11.62
99.07.1	TRASFUSIONE DI SANGUE O EMOCOMPONENTI	25.82
99.71	PLASMAFERESI TERAPEUTICA	438.99
99.72	LEUCOAFERESI TERAPEUTICA	402.84
99.73	ERITROAFERESI TERAPEUTICA	373.40
99.73.1	ERITROAFERESI CON SACCHE MULTIPLE	43.90
99.74	PIASTRINOAFERESI TERAPEUTICA	408.00

Alle tariffe di cui ai codici 99.71 e 99.73 devono essere sommati i costi del plasma o dell'albumina o delle emazie utilizzati nel corso delle procedure, così come statuito dall' allegato "A" del D.A 22.03.2011 – (vedi paragrafo Plasma Exchange ed Eritroexchange)

Tariffe per prestazioni ai sensi del **D.A. 22-3-2011, pubblicato sulla GURS Parte I° n° 17 del 15-4-2011, parte I** : "Finanziamento regionale delle attività trasfusionali e tariffazione delle prestazioni di alta specializzazione"

	Tariffe in Euro.
LDL AFERESI	€ 1.500,00
INATTIVAZIONE DEI PATOGENI SU concentrati piastrinici	€ 104,00
FOTOAFERESI per singola procedura	€ 1.537,90

Allegato C

Per le prestazioni che non sono inserite nel tariffario:

Prestazione	€
POOL PIASTRINE LEUCODEplete	96.49
COLLIRIO DA PLASMA	160.00
CONSULENZA MEDICA E INFERMIERISTICA	150.00